



Lavori Pubblici

Telefono 059 209 949 - Fax 059 209 662

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it -

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI DELLA PROVINCIA DI MODENA
- ANNI 2021-2022**

Importo servizio:		
Base d'asta 1° e 2° anno	176.234,24	
Oneri per la sicurezza 1° e 2° anno	800,00	
1) Sommano per servizi 1° e 2° anno		177.034,24
Somme a disposizione:		
Imprevisti	1.767,02	
Imprevisti	1.773,67	
Contributo ANAC	225,00	
I.V.A. 22% 1° e 2° anno	38.947,53	
2) Sommano somme a disposizione 1° e 2° anno		42.713,22
Importo complessivo (1+2)		€. 219.747,46

Il Progettista
Direttore dell'Esecuzione
Ing. Laura Reggiani

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Annalisa Vita

Art. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di manutenzione delle aree verdi, delle siepi e delle alberature presenti nelle aree di pertinenza dei fabbricati di competenza della Provincia di Modena.

Indicativamente per aree verdi si intendono i terreni naturali con presenza di tappeti erbosi ed eventualmente altra vegetazione, che necessitano di periodici sfalci.

Comunque, è o può essere oggetto di manutenzione tutta la vegetazione presente sulle aree verdi; è facoltà del Direttore dell'esecuzione o del Direttore Operativo escludere od includere dalla manutenzione aree o specie vegetative.

Possono essere oggetto del servizio, perché necessitanti di diserbo periodico, anche i vialetti e le aree pavimentate poste all'interno o nelle adiacenze delle aree verdi.

Gli immobili provinciali oggetto dell'appalto sono elencati nell'allegato 4 "Elenco dei siti con presenza di aree verdi".

TIPOLOGIA INTERVENTO*	CODICE CPV	CODICE INTERCENT SATER
07	77310000-6	77310000-6

In particolare, come più dettagliatamente riportato nel Computo Metrico Estimativo e nei successivi articoli, sono previste tutte le attività volte a mantenere in condizioni di fruibilità e sicurezza le aree a verde dei siti elencati mediante la rasatura del manto erboso, la potatura di siepi o alberi nel rispetto dello stato vegetativo degli stessi e delle essenze arboree e arbustive esistenti, anche mediante abbattimenti ove necessario.

Art. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio previsto posto a base di gara con corrispettivo a misura ammonta a € 177.034,24 di cui € 176.234,24 per servizi, € 800,00 per oneri della sicurezza, € 38.947,53 per I.V.A. al 22%.

Il costo della manodopera è stimato in € 104.104,20 per l'intero servizio ed in particolare:

€ 52.235,85 1° anno

€ 51.868,35 2° anno

Il contratto potrà essere subappaltato nella quota massima del 40%.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'Appalto avrà una durata massima complessiva di 24 mesi 2 (due) anni, a partire dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

Con il Verbale di avvio del Servizio, controfirmato per accettazione dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, vengono consegnati i servizi oggetto dell'appalto, e dalla data del verbale decorrono gli obblighi contrattuali a carico dell'Appaltatore.

Art. 4 – CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, fatto salvo l'avvio anticipato in via d'urgenza e sotto riserva, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, all'avvio del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32 comma 8, del Dlgs 50/2016; in tal caso il Direttore dell'Esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di esecuzione e copertura assicurativa, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia

indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 5 – RICHIESTA DI INTERVENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1 Ordine/Richiesta di intervento

Il servizio si svolgerà previa emissione, da parte del Direttore dell'esecuzione o del Direttore Operativo, di specifico ordine di intervento, inoltrato a mezzo mail (o altra forma scritta), ed eventualmente anticipato telefonicamente al referente della ditta appaltatrice.

Il momento della ricezione dell'ordine, l'Operatore Economico dovrà immediatamente attivarsi per eseguire quanto ordinato.

Le richieste d'intervento, redatte secondo il modello Allegato 1, conterranno:

- tipologia dell'intervento (programmato/urgente/a salvaguardia della pubblica incolumità);
- luogo dell'intervento;
- consistenza dell'intervento;
- tempi di intervento;
- relative voci di elenco prezzi applicate e totale del costo dell'intervento.

5.2 Tipologie di interventi

La manutenzione delle aree verdi avverrà ordinariamente tramite interventi periodici prevedibili e quindi programmabili in funzione del normale ciclo accrescitivo della vegetazione (interventi programmati) ed occasionalmente per sopravvenute esigenze non prevedibili (interventi urgenti ed interventi a salvaguardia della pubblica incolumità).

5.2.1 Interventi programmati

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'esecuzione di interventi programmati, nell'ambito del normale svolgimento di attività di manutenzione, che il Direttore dell'esecuzione del contratto, o Direttore Operativo, riterrà necessario effettuare e che comunicherà all'appaltatore indicando, nella richiesta d'intervento, anche i tempi di esecuzione eventualmente preventivamente concordati con l'appaltatore.

5.2.2 Interventi urgenti

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'esecuzione di interventi urgenti, che il Direttore dell'Esecuzione o Direttore Operativo riterrà necessario far eseguire, da effettuarsi entro 2 giorni (escluso i festivi) dalla richiesta, al fine di fare fronte a particolari situazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento delle normali attività, provocando grave disagio e situazioni particolari, che perciò non possono attendere i tempi normalmente programmati.

5.2.3 Interventi a salvaguardia della pubblica incolumità

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire, dalle ore 5 alle ore 20 per 365 giorni all'anno, un servizio continuo di disponibilità per eseguire interventi di estrema urgenza, attivati a seguito delle chiamate da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto o del Direttore Operativo, per fare fronte a situazioni di emergenza che possano creare pericolo per la pubblica incolumità, danni di tipo patrimoniale o a terzi, e situazioni di grave disagio per l'utenza, relativamente principalmente a situazioni create da alberature o pericolanti.

Il personale addetto dovrà arrivare sul posto entro il termine di 2 ore dal ricevimento della segnalazione ricevuta.

Non viene fissato un numero massimo o minimo di richieste di Interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, in quanto, proprio per la particolare tipologia del problema, si richiede l'impegno dell'Impresa a fare fronte a tutte le richieste pervenute aventi queste caratteristiche.

5.3 Iter degli interventi programmati

A seguito di richiesta di interventi da parte del Direttore dell'Esecuzione o Direttore Operativo, l'appaltatore è tenuto a comunicare allo stesso la programmazione giornaliera (o settimanale) degli interventi da eseguirsi e delle squadre operative.

La programmazione dovrà essere comunicata entro le ore 10,00:

- di ogni giorno;
- dell'inizio della settimana di lavoro;

a seconda che l'appaltatore effettui una programmazione giornaliera o settimanale.

Il consuntivo analitico degli interventi effettuati, a seguito del ricevimento di ordini da parte del Direttore dell'esecuzione o Direttore Operativo, dovrà essere comunicato alla stazione appaltante entro le ore 10,00 del giorno successivo al completamento dell'esecuzione della prestazione per il controllo dello svolgimento del servizio.

Le prestazioni saranno ritenute ultimate e liquidabili solo se derivanti da specifico ordine di intervento emesso dal Direttore dell'esecuzione o Direttore Operativo e se confermate da bolle di lavoro sottoscritte dal Rappresentante tecnico dell'Appaltatore e di un rappresentante della struttura in cui è stato eseguito il servizio (timbro e firma), come da modello Allegato 2.

La bolla di lavoro (Allegato 2) deve essere compilato anche in caso di Interventi urgenti e Interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Qualora la Stazione Appaltante rilevasse errori o deficienze, l'Appaltatore dovrà procedere alle correzioni e ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato all'Amministrazione per l'approvazione.

Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione delle prestazioni, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto l'Appaltatore, indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione.

Il flusso delle informazioni dovrà permettere di seguire completamente ogni fase operativa, dal sorgere della richiesta, all'ordinativo, all'esecuzione dell'intervento, sino alla contabilizzazione e all'archiviazione.

Servizi eseguiti dall'appaltatore diversi da quanto specificatamente ordinato dal Direttore dell'esecuzione o Direttore Operativo, anche se richiesti dal personale scolastico, non verranno ammessi a contabilità e pertanto non verranno liquidati.

5.4 Precauzioni nell'esecuzione degli interventi

Le esecuzioni oggetto dell'Appalto dovranno avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all'utilizzazione del patrimonio dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi.

Al termine di ogni giornata di lavoro, le aree oggetto di intervento dovranno di norma essere sgombre da foglie, ramaglie e altri residui vegetali e non, derivanti dagli interventi eseguiti. In ogni caso i siti devono essere lasciati in condizioni di sicurezza.

Le attività rumorose potranno avere inizio solo dopo le 8:00 del mattino, così come prescritto dal regolamento di polizia urbana; è facoltà dell'affidatario accantierare prima di tale orario o comunque svolgere attività che non prevedano l'impiego di macchinari rumorosi.

Art. 6 – TIPOLOGIE DI MANUTENZIONI ED ALTRE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

6.1 Sfalci

I periodi individuati per l'esecuzione degli sfalci sono indicativamente definiti, per ciascuna annualità, in:

- primo sfalcio: fine Aprile
- secondo sfalcio: inizio Giugno
- terzo sfalcio: inizio Settembre
- quarto sfalcio: fine Ottobre

I periodi sopracitati devo intendersi come periodi indicativi; sarà cura del Direttore dell'Esecuzione o Direttore Operativo comunicare mediante e-mail (o altro mezzo scritto) il periodo esatto all'Appaltatore il quale avrà 3 giorni lavorativi di tempo per redigere il Programma Operativo. Per questa attività programmata non sarà necessario l'invio da parte del Direttore dell'Esecuzione o Direttore Operativo dell'ordine/richiesta di intervento Allegato 1, ma sarà sufficiente l'approvazione del Programma Operativo inviato alla Stazione Appaltante dopo di che l'Appaltatore potrà procedere all'esecuzione dei lavori come da programma approvato.

Ogni intervento è da intendersi comprensivo di raccolta e conferimento di ogni materiale sito sul suolo oggetto di appalto, anche a rischio igienico in impianto autorizzato e secondo le leggi sanitarie vigenti in materia. Le aree sfalciate dovranno essere liberate da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che rimarrà visibile alla fine dello sfalcio.

Le rimanenze degli sfalci dovranno essere portate in idonea discarica.

L'intervento dovrà effettuarsi esclusivamente con macchine operatrici ad asse rotante (verticale o orizzontale). L'erba tagliata sarà lasciata sul luogo finemente sminuzzata (steli inferiori a centimetri cinque) e uniformemente distribuita su tutta la superficie di intervento.

Non dovranno perciò ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, andane, cumuli, depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Dopo lo sfalcio dovrà essere pulita la sede stradale viaria adiacente la scuola, l'eventuale parcheggio e i vialetti pedonali interni, dai residui di erba tagliata.

Per "sfalcio completo" deve intendersi quindi un complesso di operazioni sintetizzabili in:

- pulizia preventiva dell'intera area oggetto di appalto;
- taglio delle erbe, come precisato;
- rifilatura dei bordi;
- rifilatura degli spazi circostanti e compresi in attrezzature ed arredi della più varia natura o ad essi adiacenti;
- pulizia delle sedi stradali – dei pedonali interni all'area scolastica – dei parcheggi o qualsiasi altra sede adiacente alle aree di intervento – da residui di erba tagliata.
- asportazione e prevenzione del successivo riformarsi di tutte le erbe infestanti in viali, piazzali, percorsi e superfici a copertura inerte (escluse le pavimentazioni ad opus incerta e/o grigliati permeabili), nei marciapiedi compresi nelle aree verdi appaltate e nei parcheggi a servizio esclusivo della fruizione di esse.
- rimozione di tutta la vegetazione legnosa spontanea sviluppatasi, anche ai bordi delle aiuole, per pregressi imperfetti interventi di sfalcio e/o rifilatura.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni alle strutture corticali della vegetazione legnosa e alle componenti dell'impiantistica irrigua, all'arredo urbano e le attrezzature ludiche, adottando opportune modalità operative ed adeguati attrezzi e macchine operatrici, con particolare cautela nell'uso del decespugliatore.

Eventuali lesioni provocate dall'intervento di sfalcio dovranno essere segnalate alla Stazione Appaltante per la valutazione economica del danno e, se necessario, per le applicazioni delle relative penali.

Ciascun ciclo di sfalci dovrà avere una durata complessiva, per tutti i siti oggetto del servizio, di massimo 15 giorni. Pertanto, la ditta dovrà disporre di adeguato numero di personale e macchine, tali da ultimare il servizio nei tempi richiesti.

Le prestazioni saranno ritenute ultimate e liquidabili solo se confermate da bolle di lavoro sottoscritte dal Rappresentante tecnico dell'Appaltatore e di un rappresentante della struttura in cui è stato eseguito il servizio (timbro e firma), come da modello Allegato 2.

6.2 Potatura delle siepi

La potatura delle siepi si prefigge lo scopo di mantenere adeguata e tendenzialmente costante la sagoma di siepi. In generale le potature/sagomature dovranno essere eseguite tenendo conto della specie di siepe ed in

modo tale da non avere vegetazione scomposta, sia per questioni estetiche che funzionali e di sicurezza. Le rimanenze delle potature dovranno essere portate in idonea discarica.

6.3 Potature degli alberi

Le potature saranno ordinate da Direttore del Servizio o Direttore Operativo sentite le esigenze degli istituti. L'Appaltatore, recepita la comunicazione, dovrà intervenire non oltre 3 giorni lavorativi.

La potatura delle alberature sarà di contenimento (e rimonda del secco, ove presente) e comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, o comunque sempre secondo le indicazioni riportate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto o Direttore Operativo.

Il termine "tutta cima" sta ad indicare che in nessun ramo potato viene interrotta la "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, in quanto dovendo accorciare una branca o un ramo non si farà una spuntatura o una speronatura, ma si asporterà la porzione apicale del ramo fino all'inserzione di uno di ordine immediatamente inferiore a quello che è stato tagliato e che a sua volta assumerà la funzione di cima. In certi casi, considerando il numero di gemme presenti sul ramo di prolungamento, potrà essere opportuno "svettare" la cima per alleggerirla da un'eventuale abbondante vegetazione che potrebbe provocare un incurvamento del ramo con possibilità di rottura. Questo tipo di potatura, pur alleggerendo la chioma, rispetta l'integrità delle branche principali mantenendo una armonica successione dei vari diametri e quindi, nel complesso, la funzionalità fisiologica e l'aspetto estetico-ornamentale dell'albero.

Potranno altresì essere richiesti interventi di equilibratura, non tanto per necessità vegetative della pianta, ma per vincoli imposti dalle caratteristiche dell'ambiente urbano limitrofo al soggetto arboreo: presenza di linee elettriche aeree, illuminazione pubblica, eccessiva vicinanza a fabbricati o manufatti, ecc.

L'intervento limitativo sulla chioma potrà riguardare il contenimento laterale, quello verticale o entrambi, a seconda dello spazio realmente disponibile. Anche in questo caso dovrà essere rispettato il più possibile il portamento naturale della pianta, cercando di mantenere equilibrata la chioma.

Le rimanenze delle potature dovranno essere portate in idonea discarica.

6.4 Abbattimenti

L'abbattimento di alberi, ove richiesto dal direttore dell'esecuzione, dovrà essere eseguito mediante sezionamento progressivo: in caso di alberi di medie e grosse dimensioni, o se sussiste il pericolo di danneggiare manufatti o piante vicine, o interferire con la viabilità, si interviene tramite il sezionamento progressivo delle branche e del fusto della pianta.

Le rimanenze degli abbattimenti dovranno essere portate in idonea discarica.

6.5 Diserbo

Il diserbo dovrà sempre essere effettuato in un periodo in cui non vi sia permanenza di personale e/o popolazione scolastica superiore alle 5 unità. L'Appaltatore, in accordo con il Direttore dell'Esecuzione o Direttore Operativo, entro 5 giorni lavorativi, redige un Programma Operativo dei lavori che sarà approvato dall'Amministrazione.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte e impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi.

6.6 Norme generali

Nel corso di tutte le operazioni sopra illustrate devono essere applicate tutte le cautele del caso per evitare, comunque, il danneggiamento di piante o manufatti vicini. Resta inteso che gli oneri per il ripristino di eventuali danneggiamenti sono a carico dell'Impresa.

Tutte le opere provvisorie, come ad esempio la segnaletica stradale necessaria alle operazioni di potatura, restano a carico dell'affidatario.

La saltuaria presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni,

ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

6.7 Prestazioni in giorni prefestivi o in periodi estivi

In casi particolari l'Amministrazione committente, ove ciò sia ritenuto necessario:

- al fine di evitare intralcio alle attività dell'Amministrazione medesima;
 - al fine di evitare significativo disagio agli utenti, ovvero, comunque al fine di adeguare l'esecuzione alle speciali caratteristiche della prestazione;
- potrà richiedere di eseguire le prestazioni anche nei giorni prefestivi.

Nel caso di prestazioni da eseguirsi nel periodo estivo, l'impresa deve garantire la continuità delle stesse anche nei giorni destinati alle ferie consuetudinarie (ad esempio nel periodo di Ferragosto); dovrà quindi e deve provvedere per tempo all'approvvigionamento di quei materiali che in tale periodo non riuscisse a reperire a causa delle chiusure estive potrebbero risultare di difficile reperibilità.

Queste prestazioni sono ricomprese nel normale svolgimento dell'appalto e quindi non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.

6.8 Sorveglianza da parte dell'Amministrazione

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indagini e vigilanza e quindi anche di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 - CENSIMENTO DELLE AREE VERDI

Scopo del censimento è ottenere una aggiornata ed adeguata quantificazione delle aree verdi (oggetto di sfalcio), delle aree pavimentate interne alle stesse (oggetto di diserbo), delle siepi (oggetto di potatura) e delle alberature (oggetto di potatura); è con questa ottica che devono essere individuati gli oggetti del censimento, cioè quantificare quegli oggetti a cui nell'esecuzione del servizio è correlato un corrispettivo.

I siti oggetto del censimento sono quelli elencati nell'allegato "Elenco dei siti con presenza di aree verdi"

L'affidatario dovrà eseguire le operazioni di rilievo e misura finalizzate ad ottenere il censimento compilando, per ciascun sito, le schede di cui all'Allegato 3. Per le siepi e per gli alberi è prevista la compilazione anche di una distinta delle specie presenti. Per le superfici (aree verdi e aree pavimentate interne) è facoltà dell'Appaltatore integrare la documentazione con una distinta delle aree.

Le schede dovranno essere consegnate all'Amministrazione, in formato cartaceo e in formato digitale (è accettabile anche una scannerizzazione delle schede in formato cartaceo), a partire dall'avvio del servizio, man mano che le operazioni di rilievo vengono eseguite. Il censimento deve essere completato entro 6 mesi dall'avvio.

Sarà facoltà del Direttore dell'esecuzione o coadiuvato dal Direttore Operativo (o occasionalmente da altro personale provinciale) verificarne, anche a campione, la corretta compilazione delle schede e la correttezza dei dati forniti; l'Amministrazione, se lo ritiene opportuno, potrà richiedere chiarimenti all'Appaltatore ed eventualmente la presenza di un rappresentante dello stesso in operazioni di verifica e collaudo da eseguirsi sul luogo. Nel caso vengano rilevati errori e/o omissioni, l'affidatario dovrà provvedere alle necessarie correzioni e/o aggiunte entro il termine indicato dalla comunicazione di contestazione da parte del Direttore dell'esecuzione.

Sono ammissibili tolleranze sino ad un massimo:

- del 5% sulla superficie complessiva delle aree verdi presenti nel sito e del 10% su ogni singola area verde;
- del 3% sul totale delle lunghezze delle siepi presenti nel sito e del 5% sulla lunghezza di ogni singola siepe;
- del 5% sul numero totale degli alberi presenti nel sito.

Le operazioni di censimento e misurazione debbono essere eseguite con personale, metodologie e strumentazioni adeguate allo scopo richiesto (ad esempio è da escludersi l'esecuzione "a tavolino" sulla base di fotografie satellitari).

Al fine di agevolare le operazioni di verifica da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore deve consegnare unitamente alle schede di cui all'Allegato 3 la copia ordinata della documentazione dei rilievi effettuati (ad esempio monografie, disegni, misure, conteggi eseguiti, restituzioni grafiche anche eventualmente in formato digitale, ecc.).

Qualora a seguito della compilazione delle schede dovessero risultare dati quantitativi di mq di area verde da mantenere, e/o di ml di siepi da potare diversi rispetto a quanto indicato nel computo metrico estimativo, questo non darà diritto in alcun caso a maggiori pretese da parte dell'aggiudicatario del servizio.

Qualora in corso di esecuzione del servizio l'affidatario proceda con l'abbattimento di alberi e/o siepi, le schede del censimento dovranno essere aggiornate, consegnandone copia entro 10 giorni dall'esecuzione del servizio specifico.

Successivamente al compimento del censimento (6 mesi), se nel corso della periodica esecuzione del servizio l'Affidatario dovesse riscontrare variazioni rispetto le quantità inizialmente censite (ad esempio perché una parte di area verde è stata nel frattempo pavimentata o una siepe è stata rimossa, ecc.), ha l'obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione (quantificando la variazione) affinché questa possa mantenere aggiornato il censimento.

Art. 8 – MODIFICA AL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dall'art. art. 106 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può aggiungere, modificare od eliminare aree verdi oggetto del servizio, ed in particolare potrà:

- richiedere la manutenzione di solo parte di un'area verde
- aggiungere nuove aree verdi
- eliminare aree verdi

Le quantità soggette al servizio potranno quindi subire immissioni, dismissioni, incrementi o diminuzioni nel corso dell'appalto, così come potranno variare, in funzione di mutate esigenze, le caratteristiche e le frequenze di lavorazione impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto l'appaltatore è tenuto ad eseguirle agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore; nel caso di mancato consenso le parti possono recedere dal contratto senza che la controparte abbia nulla da pretendere.

Le variazioni saranno comunicate mediante e-mail (o altro mezzo scritto ritenuto idoneo), allo stesso indirizzo comunicato dall'appaltatore per la ricezione degli ordini di servizio.

Art. 8 – ELENCO PREZZI

I prezzi unitari da adottarsi saranno quelli posti a base di gara al netto dello sconto offerto dall' Aggiudicatario in fase di gara e rimarranno invariati per tutta la durata del Servizio.

I prezzi unitari offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo del servizio e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I servizi oggetto del presente appalto saranno liquidati sulla base dei prezzi unitari offerti.

Tali prezzi comprendono:

A) per gli Operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché tutti gli oneri per le assicurazioni sociali,

- B) per i Noli E Per I Trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari, le attrezzature e gli automezzi funzionanti, pronti all'impiego e dotati degli accessori e delle attrezzature necessari.
- C) per i Materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto delle aree verdi così come definite all'art. 1.
- D) per i servizi A Misura: tutte le spese per le forniture, le attrezzature, i macchinari la mano d'opera, nessuna esclusa, e quant'altro occorra per dare il servizio finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

Qualora si renda necessario effettuare modifiche al contratto, secondo quanto disposto dal precedente articolo, e sia necessario individuare nuovi prezzi non ricompresi nel progetto del presente servizio, verranno adottati i prezzi del listino Assoverde dell'anno in corso, cui verrà applicato lo sconto di gara offerto dall'appaltatore.

Art. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in quattro rate soluzioni:

- al raggiungimento del 25% delle prestazioni elencate nel Computo metrico estimativo certificate dalle bolle di lavoro come esplicitato dall'art. 5;
- al raggiungimento del 50% delle prestazioni elencate nel Computo metrico estimativo certificate dalle bolle di lavoro come esplicitato dall'art. 5;
- al raggiungimento del 75% delle prestazioni elencate nel Computo metrico estimativo certificate dalle bolle di lavoro come esplicitato dall'art. 5;
- al termine di tutte le prestazioni certificate dalle bolle di lavoro come esplicitato dall'art. 5.

Il pagamento verrà effettuato entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura elettronica emessa dall'Appaltatore.

Art. 10 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRINCIPI GENERALI

La misurazione e valutazione del servizio sono effettuate secondo i prezzi e le quantità indicate nel computo metrico.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari.

Art. 11 – SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte dell'appaltatore procedendo alla nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto e di un Direttore Operativo oltre al RUP; nel caso di mancata nomina, il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) eseguirà le attività descritte in merito al Direttore dell'esecuzione del contratto. Per le attività di verifica, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà avvalersi di un Direttore Operativo.

Ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione prevede una verifica di conformità che trova sintesi con l'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del Certificato di Verifica di Conformità alla fine del servizio.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore; le attività di verifica potranno essere eseguite anche a campione, a discrezione del Direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del servizio eventuali mezzi e personale necessario allo svolgimento delle attività di verifica senza nessun onere per l'Amministrazione. Nel caso l'appaltatore non ottemperi a questi obblighi, il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvederà

d'ufficio, attribuendo la spesa alla garanzia definitiva previa contestazione con l'aggiunta delle penali per mancata ottemperanza alle prescrizioni di capitolato.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione, e varie informazioni relative all'annualità analizzata come ad esempio l'elenco dei subappalti autorizzati, l'importo annuale da corrispondere, l'elenco delle fatture emesse nell'annualità, le ritenute effettuate. Il certificato di verifica contiene inoltre una relazione in merito all'andamento del Servizio, l'elenco di eventuali ordini di servizio, l'elenco di eventuali penali applicate.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n.50/2016, il Certificato di conformità verrà trasmesso per accettazione all'appaltatore, il quale dovrà firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso; all'atto della firma egli potrà aggiungere le contestazioni che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il Certificato di verifica di conformità è soggetto ad approvazione da parte del RUP.

Art. 12 – PENALI

Le penali per ritardi nell'esecuzione saranno applicate con riferimento agli eventuali ritardi nel completamento di ogni singolo intervento di sfalcio, potatura, abbattimento, diserbo o altro ordinato dal Direttore dell'esecuzione o Direttore Operativo, ed ammonteranno allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo non imputabile a cause di forza maggiore e saranno imputate sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 18.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei paragrafi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 13 – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui deve essere terminato il servizio, potrà ordinare la continuazione delle prestazioni oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.

Art. 14 - REFERENTI DELL'AFFIDATARIO E ATTREZZATURE

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a comunicare al Direttore dell'Esecuzione le generalità del responsabile e relativo cellulare, nonché nominativo e cellulare del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Eventuali avvicendamenti o variazioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione o Direttore Operativo.

L'Appaltatore dovrà garantire che il personale sia qualificato e dotato dei necessari mezzi ed attrezzature ed in grado di assumere sul posto le decisioni più appropriate e tempestive, per fare fronte ad ogni possibile situazione.

E' facoltà del committente richiedere, in qualunque momento, l'allontanamento immediato del personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia idoneo a svolgere le mansioni affidate o tenga un comportamento non idoneo con il luogo di lavoro, senza tuttavia che ciò comporti oneri aggiuntivi per il committente.

La dotazione minima di personale ed attrezzature che l'appaltatore dovrà garantire per eseguire **interventi a salvaguardia della pubblica incolumità** è la seguente:

- n. 2 operatori
- n. 1 motosega

- n. 1 soffiatore
- n. 1 autocarro
- n. 1 piattaforma aerea con sollevamento fino a 20 m.

Per tutte le altre tipologie di intervento, il numero di personale e di attrezzature minime è a discrezione dell'appaltatore, fatto salvo il rispetto dei tempi richiesti dal Direttore dell'esecuzione ovvero di quanto prescritto all'art. 6.1 e seguenti.

Art. 15 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione del servizio in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Provincia.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Provincia senza indugio e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante posta certificata o raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso del servizio.

L'Impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

Art. 16 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI DI LAVORO

L'Impresa dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro.

Essa dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico del datore di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale, artigiana o agricola, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 0,5 % sul primo pagamento e alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono ultimati. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D.Lgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro 15 giorni non vi provveda o non risponda formalmente o motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può porre eccezione all'Amministrazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme accantonate non saranno ad alcun titolo corrisposti interessi.

Ricade inoltre esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle Leggi, Regolamenti e prescrizioni emanate, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, ecc...

Art. 17 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L.16 Luglio 2020 n.76 come convertito con modificazioni dalla legge 11 Settembre 2020 n.120, non si procede alla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta.

Art. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi a suo carico, ai sensi del presente contratto, è tenuto a costituire una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla "garanzia definitiva" si applicano le riduzioni previste per la dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 in merito alla "garanzia provvisoria". Si applicano, del caso, le medesime riduzioni previste per la garanzia a corredo dell'offerta.

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.

Qualora la garanzia definitiva sia presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Nel caso la garanzia sia presentata nella forma di polizza assicurativa o fideiussione bancaria in modalità elettronica, al documento sottoscritto digitalmente da parte del soggetto rappresentante l'istituto/l'agenzia emittente, dovrà essere allegata dichiarazione di autentica notarile - rilasciata con firma digitale - dalla quale risulti l'identità, la qualifica il titolo e il limite di importo in base ai quali il soggetto è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Nel caso di fideiussioni o polizze rilasciate da parte di compagnie straniere, i documenti sopradetti dovranno, altresì, essere accompagnati da traduzione in lingua italiana con perizia giurata.

La "garanzia definitiva" è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della "cauzione definitiva" deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato all'art. 16. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, della certificazione di verifica di conformità relativa all'ultimo anno contrattuale in copia autentica.

La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte dai documenti di gara, dagli articoli del presente Capitolato e tutte le ulteriori obbligazioni connesse al contratto di appalto, nonché, ove non ricompreso nell'ambito di operatività della garanzia assicurativa di cui al seguente art., il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse; la cauzione definitiva può essere escussa anche qualora ricorrano i presupposti di cui all' art.103, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.

Le eventuali franchigie /scoperti saranno a carico del contraente esclusa la responsabilità in ogni caso della Provincia.

La stazione appaltante può chiedere al soggetto appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo – Scheda tecnica 1.2 / 1.2.1 approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.

Art. 19 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'aggiudicatario, oltre alla esibizione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 18, è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile - come meglio precisato al comma 2 - che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi e a prestatori d'opera nell'esecuzione e in conseguenza dei suindicati interventi e prestazioni.

La prescritta copertura deve:

- a) avere efficacia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi tre mesi;
- b) prevedere quale Assicurato: l'Amministrazione Committente e suoi incaricati, l'Appaltatore, l'Impresa esecutrice, gli eventuali Subappaltatori e rispettivi dipendenti dei richiamati soggetti, gli incaricati della Direzione del cantiere, i Collaudatori, i Fornitori ed ogni altro soggetto partecipante all'esecuzione dell'appalto se contrattualmente definito.

2. Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), per danni derivanti dallo svolgimento del complesso delle prestazioni e degli interventi previsti dal contratto di appalto, compresi quelli derivanti dalle - o riconducibili alle - operazioni accessorie e complementari rispetto alle attività principali e prevalenti, senza eccezioni.

Detta assicurazione RCT/RCO deve espressamente prevedere:

- massimali non inferiori rispettivamente a € 5.000.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni corporali nonché € 2.500.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
- l'indicazione, nella descrizione del rischio assicurato, che l'assicurazione è prestata per il complesso delle attività e servizi formanti oggetto del presente contratto;
- la clausola Pluralità di Assicurati - RC Incrociata;
- l'estensione del novero dei terzi a:
 - a) titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - b) professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- l'estensione dell'assicurazione alla RC derivante dalla proprietà e/o impiego di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- l'estensione alla RC per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera l'Appaltatore si avvalga per l'esecuzione dell'appalto;
- l'estensione dell'assicurazione alla RC personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo dell'affidatario, compresa la RC personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione dell'assicurazione alla RC per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero detenute dagli anzidetti soggetti;
- l'estensione dell'assicurazione alla RC c.d. "postuma", a copertura dei danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione della prestazione prevista dal contratto e verificatisi successivamente, entro 24 mesi dall'esecuzione dell'intervento;

- l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati.

3. La copertura della garanzia assicurativa di cui al presente comma decorre dalla data stipula del contratto e, in caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza, dalla data di consegna del servizio e degli immobili e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio / regolare esecuzione, con validità per tutti i sinistri verificatisi nell'intero periodo di durata dell'appalto e sue eventuali proroghe nonché per i sinistri rientranti nella c.d. "garanzia postuma" di 24 mesi.

4. Tutte le garanzie assicurative prescritte a carico dell'appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'inopponibilità all'Amministrazione degli importi relativi a eventuali scoperti percentuali e/o a franchigie previsti dai contratti di assicurazione inteso che l'Assicuratore risponderà integralmente dei danni nei limiti delle somme e dei massimali assicurati, con rivalsa sul Contraente per quanto concerne gli importi pagati che rientrino nell'ammontare degli scoperti e/o delle franchigie eventualmente pattuiti fra Contraente e Assicuratore.

Art. 20 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Per ogni attività oggetto dell'appalto dovrà essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il personale impiegato dovrà indossare ed utilizzare tutti i Dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Inoltre, si precisa che le attività non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del citato decreto 81, non trattandosi di cantieri temporanei o mobili.

La sicurezza sarà gestita applicando l'art. 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, l'Impresa Esecutrice, prima dell'avvio della propria lavorazione, dovrà fornire al committente le informazioni in merito ai rischi delle proprie lavorazioni e alle relative misure preventive e protettive (MPP) da adottare, redigendo un proprio documento di valutazione dei rischi specifici del servizio oggetto del contratto, se del caso integrando il DUVRI fornito dalla Stazione Appaltate.

Art. 21 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle prestazioni previste

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza previsto dall'art.89 comma 1 lett.h) del D.Lgs.n.81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi

di cui all'articolo 28 del D.Lgs.n.81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle prestazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90 comma 5 e 92 comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 22 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del DLgs n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del citato decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nelle aree oggetto di appalto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Responsabile dell'esecuzione è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, previa formale messa in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 – SUBAPPALTO

L'operatore che intende subappaltare parte delle prestazioni, dovrà indicare in sede di gara le prestazioni che intende subappaltare, pena l'inammissibilità della successiva richiesta.

Il subappalto è interamente regolato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Ferme restando le condizioni di cui dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'importo massimo subappaltabile di contratto è del 40%. Il subappalto deve essere autorizzato dall'amministrazione: in caso di mancata autorizzazione, il contratto di subappalto è da intendersi nullo, in quanto contrario a norma imperativa e l'amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto di appalto in quanto la stipula del contratto di subappalto senza autorizzazione è da configurarsi quale grave inadempimento dell'appaltatore. L'affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti (inclusa la Cassa edile se prevista), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione, previa comunicazione, da parte dell'appaltatore medesimo, della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore dell'Area Lavori Pubblici (Prot. 45835 del 11.10.2016), al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa alle prestazioni eseguite, fattura che dovrà essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex

art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla Stazione Appaltante. Sul certificato di pagamento, saranno, quindi, indicati l'importo totale del S.A.L. e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'I.V.A. e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del S.A.L. e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) su entrambi i soggetti.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Ai sensi dell'art. 105 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere affidati in subappalto prestazioni, opere o lavori a soggetti che abbiano partecipato alla procedura di gara.

Qualora il subappalto o il subcontratto comprendesse lavorazioni "c.s. sensibili" ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge 6 Novembre 2012 n. 190 il concorrente che eseguirà in proprio le predette opere (o il subappaltatore) dovrà essere iscritto nelle c.d. "white list" della Prefettura competente in una qualsiasi delle categorie per le quali è prevista ed ammessa la predetta iscrizione.

I subcontratti riferiti a forniture senza prestazione di manodopera, a forniture con posa in opera e ai noli a caldo sono disciplinati dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e in ogni sub contratto dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche.
- D.Lgs. n. 159/2011 " Codice antimafia e relative Linee guida" e successive modifiche.
- Legge n.190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 e ss.mm.ii. relativi alle "White List" provinciali.

La richiesta di autorizzazione al subappalto e le dichiarazioni di subcontratto/noli così come il contratto di subappalto/subaffidamento dovranno pervenire ed essere firmati esclusivamente da parte dell'impresa aggiudicataria/mandataria in caso di raggruppamento /consorzio. Non saranno accettate richieste da parte di imprese mandanti (in caso di raggruppamento) o esecutrici consorziate. Dovrà essere utilizzata la modulistica messa a disposizione degli operatori economici e pubblicata sul sito della Provincia di Modena.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti. Il soggetto affidatario potrà affidare in subappalto le prestazioni oggetto di contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni che dovrà svolgere e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non costituiscono subappalto, ma subaffidamento quei contratti aventi per oggetto attività espletate nei confronti dell'appaltatore che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo del presente contratto o comunque di

importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell'importo del subaffidamento.

I subaffidamenti sono ammessi previa comunicazione alla stazione appaltante con utilizzo delle modalità e della modulistica messa a disposizione degli operatori economici e pubblicata sul sito della Provincia di Modena.

5. Il R.U.P. , il D.e.c., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs.n. 81/2008, verificano, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Art. 24 – OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Generale, dal Regolamento generale e dal presente Capitolato Speciale, l'impresa è tenuta ad adempiere anche ai seguenti obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'Impresa è tenuta a dirigere gli interventi mediante personale tecnico idoneo la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed all'importanza del servizio. A tale scopo, prima dell'avvio del contratto o delle singole fasi del servizio, l'impresa dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione o Direttore Operativo, il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Responsabile dell'Esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto, fino a fine emergenza Covid-19, al rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Art. 25 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sarà obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione del servizio nonché nella condotta dell'area oggetto di intervento e della relativa segnaletica, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini, ivi inclusi gli studenti e il personale scolastico, e di tutti gli addetti e per non produrre danni a beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restando sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione.

Art. 26 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi che costituiscono grave inadempimento:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 20 e 21 del presente capitolato speciale,

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) in ogni caso in cui il Direttore dell'Esecuzione accerta comportamenti dell'Appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi svolti.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi svolti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nelle aree oggetto del presente appalto, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione dei servizi alla data prevista dal contratto originario.

Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle prestazioni o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (TRENTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 12, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo del servizio e il termine assegnato dal Direttore dell'Esecuzione per compiere le prestazioni con la messa in mora di cui all'art. 12.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Nel caso di sospensione delle prestazioni ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett.e) del D.Lgs. n.81/2008 la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.

I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture.

Art. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione può esercitare il diritto di recesso in ogni momento tramite preavviso all'appaltatore non inferiore a trenta giorni. Il recesso è disciplinato da quanto prescritto nell'articolo 109 D. Lgs. 50/2016.

Art. 28 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione del contratto.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

L'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

L'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 29 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1.Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni comprese nell'appalto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell'Appaltatore gli oneri appresso indicati:

- a) tutte le prove ed i controlli che si rendessero necessari per accertare l'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) i calcoli per la determinazione dell'eventuale revisione prezzi;
- c) l'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quanto altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione per le attività manutentive;
- d) tutte le spese di Contratto, di bollo, di copia, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli inerenti alla stipulazione del Contratto;
- e) le spese contrattuali e di utenza connesse all'eventuale utilizzo di reti telefoniche o di "reti dedicate" per la gestione telematica dei dati.
- f) la ricognizione ed i sopralluoghi necessari e obbligatori per valutare la consistenza degli impianti di proprietà del Committente al fine di programmare in modo efficiente l'attività di manutenzione.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:

a) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. Resta stabilito che, il Committente procederà ad una detrazione, dalle rate di acconto, nella misura dello 0,50%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento degli obblighi sopra accennati, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo delle ritenute regolamentari e della ritenuta di garanzia/cauzione. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo;

b) L'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione dei Servizi, di procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.s..m.m.i.i.

Pertanto, l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso il Committente che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:

a) liberare il Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

b) attenersi alle norme che saranno emanate dal Direttore/direttorio dell'esecuzione del contratto nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;

c) mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite;

d) utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale, di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico Servizio e, ove richieste, le certificazioni necessarie a norma di legge. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e del Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione del Committente.

e) applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto i contratti collettivi di settore nazionali maggiormente rappresentativi o di maggiore applicazione nella zona di esecuzione di cui all'art. 51 del D.Lgs.n.81/2015;

f) impegnarsi a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

a) qualora ciò sia possibile e nei limiti della libertà di impresa, assorbire quota parte del personale impiegato nel corso dell'appalto precedente da parte dell'affidatario uscente.

Solo per gli eventuali servizi di manutenzione straordinaria a richiesta e di prestazioni integrative l'appaltatore è tenuto ad assicurare:

a) la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità del Servizio da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da eseguire;

b) la custodia, sorveglianza e protezione del cantiere stesso, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà del Committente, secondo le richieste del Direttore dell'esecuzione del contratto e, comunque, in modo che venga realizzata un'efficace barriera fisica tra l'area cantiere e luoghi limitrofi, nonché la pulizia e la manutenzione di essa, in modo di rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai vari lavori;

c) l'uso anticipato dei locali, oggetto di manutenzione straordinaria, che venissero richiesti per particolari necessità del Committente, senza che l'Appaltatore stesso possa vantare per ciò diritto a speciali compensi.

2. Infine, si conviene espressamente che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si è tenuto il debito conto nello stabilire il prezzo dell'appalto. Non spetterà quindi altro compenso all'Appaltatore se non quello derivante dall'applicazione alle opere/prestazioni eseguite, dei prezzi concordati e ciò anche qualora il prezzo dell'Appalto subisca aumento o diminuzione nei limiti stabiliti dall'art. 1660 C.C. ed anche quando il Committente, nei limiti stabiliti dall'art. 1661 C.C., ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei servizi.

3. L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

4. Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare al Committente eventuali danni a terzi e/o sinistri.

5. L'appaltatore dovrà inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del 445/2000) i seguenti documenti:

- registro infortuni aggiornato;
- eventuali comunicazioni di assunzione;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato;
- documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. n.81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
- copia dell'autorizzazione al/i subAppalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.

6. L'appaltatore deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli artt.18, comma 1, lett.u) e 20, comma 3 del D.Lgs.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione (nome e ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, comma 1, lettera c) del D.Lgs.81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito Registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012 n. 190, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità vigenti ed approvato con Deliberazione della Provincia di Modena n.426 del 22.11.2011 E n.340/2013 e ss.mm.ii. e visionabili al seguente link: www.provincia.modena.it, Atti Generali, Provvedimenti, Delibere. il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore e il personale da questo dipendente dovrà, altresì, impegnarsi a rispettare le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena approvato con Delibera n. 391 del 23 dicembre 2013 e di accettarne tutte le condizioni nessuna esclusa.

Art. 30 - SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, stabilite dal dirigente dell'Ufficio presso cui viene stipulato il contratto in base alle tariffe vigenti.

Sono parimenti a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna del servizio a quello della data di emissione del certificato di verifica di conformità inerente alla conclusione dell'ultimo anno contrattuale.

Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs.n.50/2016.

Art. 32 - CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie è competente il Foro di Modena.

Art. 33 - RINVIO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dalla normativa europea. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviando alle norme in materia di appalto, se compatibili con le specifiche caratteristiche del progetto, nonché alle disposizioni contenute nel Codice civile. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria.

Allegati:

Allegato 1: richiesta di intervento

Allegato 2: bolla lavoro eseguito

Allegato 3: scheda censimento

Allegato 4: Elenco dei siti con presenza di aree verdi



Provincia di Modena

Lavori Pubblici

Telefono 059 209 949 - Fax 059 209 662

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it -

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI
DELLA PROVINCIA DI MODENA - ANNI 2021-2022
RICHIESTA DI INTERVENTO N° _____
RIF. SEGNALAZIONE NETTARE _____

data _____

Spett.le _____

RICHIESTA DI INTERVENTO:

- PROGRAMMATO
 URGENTE
 SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'

LUOGO: _____

CONSISTENZA: _____

TEMPI: _____

VOCI DI ELENCO PREZZI: _____

COSTO INTERVENTO: _____

Il Direttore dell'Esecuzione

Elenco siti con presenza di aree verdi			
ID aree verdi	NOME IDENTIFICATIVO DEI SITI CON PRESENZA DI AREE VERDI	Indirizzo	Comune
01	Istituto MEUCCI di Carpi	via dello Sport, 3	Carpi
02	Istituto FANTI di Carpi	via B. Peruzzi, 7	Carpi
03	Istituto DA VINCI di Carpi	via B. Peruzzi, 9	Carpi
04	Istituto VALLAURI di Carpi	via B. Peruzzi, 13	Carpi
05	Istituti CALVI e MORANDI di Finale Emilia	via Digione, 20	Finale Emilia
06	Istituti GALILEI e LUOSI di Mirandola	via J. Barozzi, 4	Mirandola
07	Istituto LUOSI-PICO di via 29 Maggio a Mirandola	via 29 Maggio	Mirandola
08	Istituto FERMI di Modena	via G. Luosi, 23	Modena
09	Istituto BAROZZI di Modena	viale Monte Kosica, 136	Modena
10	Istituto MURATORI di Modena	via Cittadella, 50	Modena
11	Istituti CATTANEO - DELEDDA di Modena	via degli Schiocchi, 110	Modena
12	Istituti CORNI e CORNI di largo Moro a Modena	Largo A. Moro, 25 - Viale Tassoni, 3	Modena
13	Istituti CORNI e SELMI di Modena	via L. Da Vinci, 300	Modena
14	Istituti GUARINI e WILIGELMO di Modena	viale A. Corassori, 95	Modena
15	Istituto TASSONI di Modena	viale V. Reiter, 66	Modena
16	Istituto VENTURI di via Ganaceto a Modena	via Ganaceto, 143	Modena
17	Istituto FERRARI di Maranello	via D. Ferrari, 2	Maranello
18	Istituto BAGGI di Sassuolo	viale San Luca, 15	Sassuolo
19	Istituto MORANTE di Sassuolo	via F. Selmi, 16	Sassuolo
20	Istituto FORMIGGINI di via Bologna a Sassuolo	via Bologna, 1	Sassuolo
21	Istituto FORMIGGINI di piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo	piazza Falcone e Borsellino	Sassuolo
22	Istituti VOLTA e DON MAGNANI di Sassuolo	piazza Falcone e Borsellino	Sassuolo
23	Istituti CAVAZZI - SORBELLI e MARCONI di Pavullo	via G. Matteotti, 2/4	Pavullo
24	Istituto LEVI di Vignola	via Resistenza, 800	Vignola
25	Istituti PARADISI - ALLEGRETTI di Vignola	via Resistenza, 700	Vignola
26	Magazzini di via Dalton a Modena	via Dalton, 5-7	Modena

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI
DELLA PROVINCIA DI MODENA - ANNI 2021-2022
BOLLA DI LAVORO N° _____**

In riferimento alla segnalazione Nettare n° _____ del _____

si dichiara che in data _____ sono stati eseguiti i seguenti lavori:

LUOGO: _____
(si veda l'elenco riportato sul retro della pagina)

Cod	Descrizione	u.m.	quantità
1	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con raccolta del materiale di risulta compreso il carico e il trasporto alle pubbliche discariche. Lo sfalcio deve essere svolto anche intorno ai bordi dei marciapiedi, piante e cespugli con idonei mezzi. Pulizia di tutte le aree pavimentate e manufatti, adiacenti alle aree verdi dal materiale di risulta derivante dal taglio del tappeto erboso.	mq	
2	Diserbo chimico totale con erbicida registrato ed autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti ed aree pavimentate site all'interno delle aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta.	mq	
3	Potatura di contenimento di alberi all'interno delle aree verdi di pertinenza, utilizzando le corrette tecniche del taglio di ritorno e della potatura a tutta chioma, ivi compreso l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dell'intervento, le eventuali autorizzazioni necessarie per intervenire sull'area, e l'allestimento e disallestimento del cantiere secondo le vigenti normative di sicurezza. Compreso l'onere di raccolta e smaltimento del materiale di risulta. Raccolta delle foglie all'interno dell'area di pertinenza da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrici, compreso il carico e il trasporto alle pubbliche discariche e l'onere di smaltimento.	cad	
4	Potatura siepe in forma obbligata comprensiva di ogni attrezzo o mezzo meccanico necessario, compreso la pulizia al piede, la raccolta e smaltimento del materiale di risulta.	ml	
5	Mano d'opera in economia - operaio giardiniere con decespugliatore, motosega e tagliasiepe <i>ATTENZIONE: questa voce è da indicare solo in caso di specifica richiesta del Direttore dell'esecuzione per le sole attività diverse da quanto previsto dalle altre voci</i>	ore	
6	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m	cad	
7	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	
8	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	

L'APPALTATORE

Per accettazione
IL REFERENTE DELLA SCUOLA
(timbro e firma)

Elenco siti con presenza di aree verdi			
ID aree verdi	NOME IDENTIFICATIVO DEI SITI CON PRESENZA DI AREE VERDI	Indirizzo	Comune
01	Istituto MEUCCI di Carpi	via dello Sport, 3	Carpi
02	Istituto FANTI di Carpi	via B. Peruzzi, 7	Carpi
03	Istituto DA VINCI di Carpi	via B. Peruzzi, 9	Carpi
04	Istituto VALLAURI di Carpi	via B. Peruzzi, 13	Carpi
05	Istituti CALVI e MORANDI di Finale Emilia	via Digione, 20	Finale Emilia
06	Istituti GALILEI e LUOSI di Mirandola	via J. Barozzi, 4	Mirandola
07	Istituto LUOSI-PICO di via 29 Maggio a Mirandola	via 29 Maggio	Mirandola
08	Istituto FERMI di Modena	via G. Luosi, 23	Modena
09	Istituto BAROZZI di Modena	viale Monte Kosica, 136	Modena
10	Istituto MURATORI di Modena	via Cittadella, 50	Modena
11	Istituti CATTANEO - DELEDDA di Modena	via degli Schiocchi, 110	Modena
12	Istituti CORNI e CORNI di largo Moro a Modena	Largo A. Moro, 25 - Viale Tassoni, 3	Modena
13	Istituti CORNI e SELMI di Modena	via L. Da Vinci, 300	Modena
14	Istituti GUARINI e WILIGELMO di Modena	viale A. Corassori, 95	Modena
15	Istituto TASSONI di Modena	viale V. Reiter, 66	Modena
16	Istituto VENTURI di via Ganaceto a Modena	via Ganaceto, 143	Modena
17	Istituto FERRARI di Maranello	via D. Ferrari, 2	Maranello
18	Istituto BAGGI di Sassuolo	viale San Luca, 15	Sassuolo
19	Istituto MORANTE di Sassuolo	via F. Selmi, 16	Sassuolo
20	Istituto FORMIGGINI di via Bologna a Sassuolo	via Bologna, 1	Sassuolo
21	Istituto FORMIGGINI di piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo	piazza Falcone e Borsellino	Sassuolo
22	Istituti VOLTA e DON MAGNANI di Sassuolo	piazza Falcone e Borsellino	Sassuolo
23	Istituti CAVAZZI - SORBELLI e MARCONI di Pavullo	via G. Matteotti, 2/4	Pavullo
24	Istituto LEVI di Vignola	via Resistenza, 800	Vignola
25	Istituti PARADISI - ALLEGRETTI di Vignola	via Resistenza, 700	Vignola
26	Magazzini di via Dalton a Modena	via Dalton, 5-7	Modena

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI
DELLA PROVINCIA DI MODENA - ANNI 2021-2022
CENSIMENTO DELLE AREE VERDI (ART. 7 DEL C.S.A.)**

SITO DEL RILIEVO: _____
(si veda l'elenco riportato sul retro della pagina)

data di effettuazione delle operazioni di rilievo _____

Nome e cognome di chi ha effettuato il rilievo _____

Descrizione	u.m.	quantità
<p>Aree verdi Indicativamente le aree verdi sono quei terreni vegetali normalmente ricoperti da manto erboso che necessitano di sfalcio periodico. Indicare il totale dei mq presenti nel sito (escluse le superfici non sfalciabili come ad esempio le aree pavimentate ed i vialetti posti all'interno delle aree verdi o come ad esempio le superfici non sfalciabili perché occupate da siepi).</p>	mq	
<p>Aree pavimentate (interne) Indicativamente sono quelle aree (come ad esempio i vialetti), generalmente poste all'interno dell'area verde (o occasionalmente anche aree nelle immediate vicinanze) che proprio per questa loro collocazione tendono nel tempo ad essere "invase" dalla vegetazione e quindi necessitano di periodiche operazioni di diserbo. Indicare il totale dei mq presenti nel sito.</p>	mq	
<p>Siepi Sono da conteggiarsi quelle siepi (utilizzate in genere in luogo di recinzioni o come limitazione di aree specifiche) che per collocazione, dimensioni e loro caratteristiche necessitano di potature (risagomature) periodiche. Indicare il totale dei ml di queste siepi presenti nel sito. Per le siepi compilare anche il foglio apposito.</p>	ml	
<p>Alberi Sono da conteggiarsi le piante che, in base a quanto indicato nel Capitolato e tenuto conto delle loro caratteristiche (dimensioni, ecc.) necessitano di periodica potatura (è da escluderli, ad esempio, l'alberello da poco tempo impiantato) Indicare il numero totale delle piante da potarsi periodicamente presenti nel sito. Per gli alberi compilare anche il foglio apposito.</p>	n.	

ALLEGARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI RILIEVO (ad esempio monografie, disegni, misure, conteggi eseguiti, restituzioni grafiche anche eventualmente in formato digitale, ecc.).

IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEL SERVIZIO

(RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)
DATA DI CONSEGNA

Elenco siti con presenza di aree verdi			
ID aree verdi	NOME IDENTIFICATIVO DEI SITI CON PRESENZA DI AREE VERDI	Indirizzo	Comune
01	Istituto MEUCCI di Carpi	via dello Sport, 3	Carpi
02	Istituto FANTI di Carpi	via B. Peruzzi, 7	Carpi
03	Istituto DA VINCI di Carpi	via B. Peruzzi, 9	Carpi
04	Istituto VALLAURI di Carpi	via B. Peruzzi, 13	Carpi
05	Istituti CALVI e MORANDI di Finale Emilia	via Digione, 20	Finale Emilia
06	Istituti GALILEI e LUOSI di Mirandola	via J. Barozzi, 4	Mirandola
07	Istituto LUOSI-PICO di via 29 Maggio a Mirandola	via 29 Maggio	Mirandola
08	Istituto FERMI di Modena	via G. Luosi, 23	Modena
09	Istituto BAROZZI di Modena	viale Monte Kosica, 136	Modena
10	Istituto MURATORI di Modena	via Cittadella, 50	Modena
11	Istituti CATTANEO - DELEDDA di Modena	via degli Schiocchi, 110	Modena
12	Istituti CORNI e CORNI di largo Moro a Modena	Largo A. Moro, 25 - Viale Tassoni, 3	Modena
13	Istituti CORNI e SELMI di Modena	via L. Da Vinci, 300	Modena
14	Istituti GUARINI e WILIGELMO di Modena	viale A. Corassori, 95	Modena
15	Istituto TASSONI di Modena	viale V. Reiter, 66	Modena
16	Istituto VENTURI di via Ganaceto a Modena	via Ganaceto, 143	Modena
17	Istituto FERRARI di Maranello	via D. Ferrari, 2	Maranello
18	Istituto BAGGI di Sassuolo	viale San Luca, 15	Sassuolo
19	Istituto MORANTE di Sassuolo	via F. Selmi, 16	Sassuolo
20	Istituto FORMIGGINI di via Bologna a Sassuolo	via Bologna, 1	Sassuolo
21	Istituto FORMIGGINI di piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo	piazza Falcone e Borsellino	Sassuolo
22	Istituti VOLTA e DON MAGNANI di Sassuolo	piazza Falcone e Borsellino	Sassuolo
23	Istituti CAVAZZI - SORBELLI e MARCONI di Pavullo	via G. Matteotti, 2/4	Pavullo
24	Istituto LEVI di Vignola	via Resistenza, 800	Vignola
25	Istituti PARADISI – ALLEGRETTI di Vignola	via Resistenza, 700	Vignola
26	Magazzini di via Dalton a Modena	via Dalton, 5-7	Modena

Allegato 3 – Censimento delle aree verdi

--	--

Allegato 3 – Censimento delle aree verdi

--	--

Elenco siti con presenza di aree verdi

ID aree verdi	NOME IDENTIFICATIVO DEI SITI CON PRESENZA DI AREE VERDI	Indirizzo	Comune
01	Istituto MEUCCI di Carpi	via dello Sport, 3	Carpi
02	Istituto FANTI di Carpi	via B. Peruzzi, 7	Carpi
03	Istituto DA VINCI di Carpi	via B. Peruzzi, 9	Carpi
04	Istituto VALLAURI di Carpi	via B. Peruzzi, 13	Carpi
05	Istituti CALVI e MORANDI di Finale Emilia	via Digione, 20	Finale Emilia
06	Istituti GALILEI e LUOSI di Mirandola	via J. Barozzi, 4	Mirandola
		via J. Barozzi, 8-8/A	Mirandola
07	Istituto LUOSI-PICO di via 29 Maggio a Mirandola	via 29 Maggio	Mirandola
08	Istituto FERMI di Modena	via G. Luosi, 23	Modena
09	Istituto BAROZZI di Modena	viale Monte Kosica, 136	Modena
10	Istituto MURATORI di Modena	via Cittadella, 50	Modena
11	Istituti CATTANEO - DELEDDA di Modena	via degli Schiocchi, 110	Modena
12	Istituti CORNI e CORNI di largo Moro a Modena	Largo A. Moro, 25 - Viale Tassoni, 3	Modena
13	Istituti CORNI e SELMI di Modena	via L. Da Vinci, 300	Modena
		via L. Da Vinci, 300/c	Modena
14	Istituti GUARINI e WILIGELMO di Modena	viale A. Corassori, 95	Modena
		viale A. Corassori, 101	Modena
15	Istituto TASSONI di Modena	viale V. Reiter, 66	Modena
16	Istituto VENTURI di via Ganaceto a Modena	via Ganaceto, 143	Modena
17	Istituto FERRARI di Maranello	via D. Ferrari, 2	Maranello
18	Istituto BAGGI di Sassuolo	viale San Luca, 15	Sassuolo
19	Istituto MORANTE di Sassuolo	via F. Selmi, 16	Sassuolo
20	Istituto FORMIGGINI di via Bologna a Sassuolo	via Bologna, 1	Sassuolo
21	Istituto FORMIGGINI di piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo	piazza Falcone e Borsellino	Sassuolo
22	Istituti VOLTA e DON MAGNANI di Sassuolo	piazza Falcone e Borsellino	Sassuolo
23	Istituti CAVAZZI - SORBELLI e MARCONI di Pavullo	via G. Matteotti, 2/4	Pavullo
		via G. Matteotti, 4	Pavullo
24	Istituto LEVI di Vignola	via Resistenza, 800	Vignola
25	Istituti PARADISI - ALLEGRETTI di Vignola	via Resistenza, 700	Vignola
26	Magazzini di via Dalton a Modena	via Dalton, 5-7	Modena

